


**IL PUNTO  
DELLA  
SETTIMANA**

**20-24 FEBBRAIO**

***FLASH FISCALE***

## SOMMARIO

LA NORMATIVA.....	3
LA PRASSI .....	8



# LA NORMATIVA

## REVISIONE DEL SISTEMA DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE - (Bozza 21 febbraio in entrata CDM del 23 febbraio 2023)

Il disegno di legge delega il Governo, entro 24 mesi, alla **revisione del sistema degli incentivi** a sostegno delle imprese (fiscali e non), a individuare un insieme definito, limitato e ordinato di modelli agevolativi coordinando la disciplina in un “**codice degli incentivi**”.

A questo scopo, il provvedimento individua una serie di **principi generali**, quali ad esempio, quello della **pluriennalità e della certezza dell’orizzonte temporale dell’incentivazione**, della misurabilità **dell’impatto nell’ambito economico incentivato**, sulla base della valutazione, *in itinere* ed *ex post*, **degli obiettivi raggiunti dalle misure incentivanti**.

Il provvedimento favorisce la compartecipazione finanziaria delle Regioni, nonché il coordinamento e l’integrazione con gli interventi regionali.

### Principi che guidano la razionalizzazione:

1. La **ricognizione e sistematizzazione** degli strumenti agevolativi esistenti deve avvenire rapportando gli ambiti applicativi delle agevolazioni alle fasi del ciclo di vita delle imprese, al livello di complessità dei progetti da agevolare, agli obiettivi di coesione sociale, economica e territoriale, alla capacità di coprire ambiti strategici dello sviluppo economico, quali l’efficientamento energetico e la transizione ecologica, la transizione digitale e l’innovazione tecnologica, e alle forme dell’incentivazione.
2. La **concentrazione dell’offerta di incentivi**, è diretta ad evitare la sovrapposizione tra gli interventi e la frammentazione del sostegno pubblico, anche mediante il riordino della disciplina legislativa delle agevolazioni esistenti;
3. La **programmazione degli interventi incentivanti da parte di ciascuna amministrazione** competente avviene per un congruo periodo temporale, adeguato alle finalità di sostegno secondo le valutazioni effettuate ex ante, in modo da assicurare un sostegno continuativo e pluriennale.

### Principi che guidano la formazione del Codice degli incentivi:

Il Governo deve definire, nel “codice degli incentivi”, i principi comuni che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di incentivazione alle imprese nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

1. definizione dei contenuti minimi dei bandi, delle direttive o dei provvedimenti comunque denominati per l’attivazione delle misure di incentivazione alle imprese, inclusi i motivi di esclusione generale delle imprese richiedenti, l’individuazione della

base giuridica di riferimento, i profili procedurali per l'accesso e il mantenimento delle agevolazioni e l'individuazione degli oneri a carico delle imprese beneficiarie, la disciplina del cumulo delle agevolazioni nel rispetto dei massimali fissati dalle normative europee;

2. revisione e aggiornamento dei procedimenti amministrativi concernenti la concessione e l'erogazione del sostegno pubblico alle imprese;
3. rafforzamento delle attività di valutazione *ex ante*, *in itinere* ed *ex post* sull'efficacia delle misure di incentivo, definendo le pertinenti disposizioni applicabili agli interventi di maggiore rilevanza;
4. implementazione di soluzioni tecnologiche, anche basate sull'intelligenza artificiale, dirette a facilitare la piena conoscenza dell'offerta di incentivi, a fornire supporto alla pianificazione degli interventi, e al controllo e al monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure e sugli aiuti concessi;
5. conformità con la normativa in materia di aiuti di Stato;
6. attribuzione di natura privilegiata ai crediti derivanti dalla revoca dei finanziamenti e degli incentivi pubblici.

Il provvedimento prevede, inoltre, forme di digitalizzazione e modernizzazione e sburocratizzazione degli incentivi, valorizzando, tra l'altro, le potenzialità del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma telematica «Incentivi.gov.it».

Viene inoltre, stabilita l'attuazione di protocolli volti ad accelerare il rilascio delle certificazioni necessarie all'accesso alle agevolazioni.

Gli oneri finanziari derivanti dalle valutazioni funzionali all'adozione della legge delega sul riordino degli incentivi alle imprese vengono valutati in:

- 500.000 euro per il 2023;
- 1 milione di euro per il 2024;
- 1 milione di euro per il 2025.

In ogni caso, i decreti legislativi adottati a valle della delega dovranno contenere una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria o dei nuovi oneri derivanti dagli incentivi, con i corrispondenti mezzi di copertura.

#### **DECRETO LEGGE 11/2023 – STOP ALLA CESSIONE DEI CREDITI DA BONUS FISCALI IN EDILIZIA**

Dal **17 febbraio 2023**, eliminate la cessione del credito e lo sconto in fattura come modalità alternative di fruizione di tutti i bonus fiscali in edilizia. Questa possibilità resta solo per gli interventi in corso per i quali, prima del 17 febbraio, sia stato già presentato il titolo abilitativo.

Divieto per le P.A. e quindi per Regioni, Province e Comuni di acquistare i crediti fiscali a valle della cessione o sconto per i bonus edilizi. Esclusione dal reato di "concorso in violazione" per

gli acquirenti i crediti da bonus edilizi in possesso di specifica documentazione.

Queste le disposizioni contenute nel **Decreto Legge 16 febbraio 2023, n.11**, in vigore dal 17 febbraio 2023, che desta forte preoccupazione per il settore delle costruzioni.

**A fronte di una abrogazione della cessione dei crediti d'imposta per il futuro, il provvedimento non appare sufficiente a risolvere il problema del blocco dei crediti "incagliati" da mesi e per quelli relativi ai lavori in corso, che sta compromettendo la sopravvivenza delle imprese.**

Nel dettaglio, la nuova norma prevede:

1. il **divieto degli enti pubblici<sup>1</sup> di acquisto di crediti** derivanti da cessione o sconto da bonus edilizi (*art.1, co.1, lett. a*).
2. **l'esclusione dal reato di "concorso in violazione"** (*art.1, co.1, lett. b*) per:
  - gli acquirenti i crediti da bonus edilizi in possesso di specifica documentazione (quali, il titolo abilitativo, la comunicazione alla ASL, la visura catastale *ante-operam*, le fatture e le quietanze di pagamento, le asseverazioni tecniche e di congruità dei costi, il visto di conformità),
  - per i correntisti delle banche che acquistano tali crediti, a condizione che venga loro rilasciata attestazione da parte dell'istituto di credito del possesso di tutta la suddetta documentazione;

In ogni caso, il mancato possesso della documentazione non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale "*per dolo o colpa grave*" per il cessionario, il quale può comunque fornire prova della propria diligenza o non gravità della negligenza.

Sull'ente impositore grava in ogni modo l'onere della prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario, ai fini della contestazione del concorso dello stesso cessionario nella violazione e della sua responsabilità.

**La norma, anche se esclude la responsabilità solidale del cessionario nel concorso in violazione, lascia aperta la possibilità del sequestro del credito in capo al cessionario anche se in buona fede, come ribadito dalle numerose sentenze della Corte di Cassazione.**

**Tuttavia, l'ipotesi di sequestro del credito per gli acquisti effettuati da banche è**

---

<sup>1</sup> In sostanza, il **divieto riguarda gli Enti** ed i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), le Autorità indipendenti e Amministrazioni pubbliche (tutte le **amministrazioni dello Stato**, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le **Regioni, le Province, i Comuni**, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN e le Agenzie, di cui al *D.Lgs. 300/1999 – cfr. l'art.1, co.2, della legge 196/2009*);

remota, essendo definibile, in tal caso, il credito come certo, liquido ed esigibile.

3. l'**esclusione** per gli **interventi futuri** della **possibilità di optare** per la **cessione del credito** e per lo **sconto in fattura** (art.2, co.1);
4. la **conferma** della facoltà di **opzione** per la **cessione del credito** d'imposta o per lo **sconto in fattura**:
  - ai **fini del Superbonus**, qualora in **data precedente al 17 febbraio 2023** (art.2, co.2):
    - a) risulti **presentata la CILAS** in caso di interventi diversi da quelli condominiali (ossia quelli effettuati su mini condomini in "mono proprietà", unifamiliari, edifici posseduti in via esclusiva da ONLUS, APS e ODV e IACP),
    - b) risulti **adottata la delibera assembleare** e **presentata la CILAS** per interventi condominiali,
    - c) risulti **presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo** per interventi di demolizione e ricostruzione;
  - ai **fini dei bonus minori** (*Bonus ristrutturazione, Ecobonus, Sismabonus*, compreso il "*Sismabonus acquisti*", *Bonus barriere*), qualora in **data precedente al 17 febbraio 2023** (art.2, co.3):
    - a) sia **presentata la richiesta del titolo abilitativo**,
    - b) siano **già iniziati i lavori** per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo,
    - c) sia **regolarmente registrato il contratto preliminare** ovvero stipulato il rogito di compravendita dell'immobile acquistato con le agevolazioni di cui all'art.16 bis co.3 del TUIR-DPR 917/1986 (cd. "*Acquisto di fabbricati integralmente ristrutturati da imprese*") o all'art.16, co.1-septies del DL 63/2013, convertito con modifiche dalla legge 90/2013 (cd. "*Sismabonus acquisti*").

#### DL PROROGA TERMINI DL 198/2022 – CONVERSIONE IN LEGGE

Nella seduta del 23 febbraio l'Aula della Camera ha licenziato definitivamente il DdL di conversione del DL 198/2022, che dovrà essere ora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale per la relativa entrata in vigore. Tra le proposte approvate di interesse si segnalano, in particolare, le seguenti:

- **proroga al 31 marzo 2023** (dal 16 marzo), del termine per l'invio all'Agenzia delle entrate della comunicazione di esercizio delle opzioni alternative alla detrazione fiscale per i bonus in edilizia (previste per le spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue, non fruitive, delle detrazioni riferite alle spese 2020 e 2021);
- **proroga al 31 marzo 2023** (dal 16 marzo), del termine entro cui gli amministratori di

condominio sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati relativi agli interventi condominiali agevolati con i bonus fiscali in edilizia;

- **proroga al 30 giugno 2023** dei termini della presentazione della dichiarazione **IMU 2021**;
- **proroga al 30 ottobre 2023** (dal 1° aprile 2022) della sospensione dei **termini** previsti per soddisfare le condizioni stabilite per fruire delle agevolazioni **“prima casa”** (imposta di registro al 2% o IVA al 4%);
- **proroga al 30 novembre 2023** (dal 30 giugno) **del termine ultimo per l’effettuazione di investimenti in “altri beni strumentali” nuovi** (diversi dai beni strumentali, materiali e immateriali, tecnologicamente avanzati, cd. *“Industria 4.0”*), per cui - con riferimento all’anno 2022 - spetta un credito d’imposta pari al 6%, a condizione che, entro il 31 dicembre 2022, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione;
- **proroga al 30 novembre 2023** (dal 30 settembre) **del credito d’imposta a favore delle imprese che abbiano effettuato investimenti in beni strumentali nuovi “Industria 4.0”**, a condizione che il relativo ordine risulti accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2022 e che, entro tale data, sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione;
- **proroga al 30 aprile 2023** (dal 31 marzo 2023) del cd. **“saldo e stralcio”** dei carichi sino a 1000 euro (annullamento automatico dei debiti di importo residuo, al 1° gennaio 2023, fino a 1.000 euro, per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015).



# LA PRASSI

## BONUS FACCIATE: CESSIONE DEL CREDITO DELL'EREDE – RISP. 213 DEL 14 FEBBRAIO 2023

In caso di interventi di effettuati sulla facciata di un edificio, iniziati e conclusi nel 2021, l'erede, che per via del decesso del proprietario avvenuto nel 2022, acquisisce la detenzione materiale e diretta dell'immobile, dal periodo d'imposta 2022 può utilizzare le rate residue della detrazione direttamente nella propria dichiarazione dei redditi o può, in alternativa, esercitare l'opzione per la cessione del credito corrispondente. Dato, però, che nel 2021 le spese sono state sostenute dal *de cuius*, la quota di detrazione relativa al 2021 che gli compete dovrà essere inserita nella sua dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2021.

## BONUS FACCIATE: ATTESTAZIONE DELL'IMPRESA ALTERNATIVA AL BONIFICO PARLANTE – RISP. 214 DEL 14 FEBBRAIO 2023

In via eccezionale, se per un “mero errore” le spese sostenute per gli interventi di rifacimento della facciata di un edificio effettuate nel 2021 sono state pagate con bonifico “ordinario” completo di tutti i riferimenti normativi richiesti, e non con bonifico “parlante”, il contribuente, in possesso della dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell'impresa esecutrice che attesta la corretta imputazione del ricavo al periodo di imposta 2021, può comunque fruire del Bonus Facciate.

Resta fermo che la facoltà di avvalersi dell'attestazione dell'impresa non va intesa come alternativa all'utilizzo del bonifico “parlante”, e costituisce un'ipotesi eccezionale rispetto al comportamento richiesto dalla norma. È quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Risposta 214 del 14 febbraio 2023.

## L'IVA INDETRAIBILE E BONUS EDILIZI: OK AL CONTEGGIO NELL'AMMONTARE DEL CREDITO CEDUTO – RISP.212 DEL 13 FEBBRAIO 2023

La società che effettua interventi agevolati sul proprio immobile oggetto di un'attività di locazione esente e che, invece di optare per lo sconto sul corrispettivo, decide di cedere il credito d'imposta corrispondente alla detrazione, può computare nell'ammontare del credito da cedere, anche l'IVA indetraibile.

È quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate con la **Risposta n. 212 del 13 febbraio 2023** resa alla società proprietaria di un'immobile sul quale ha effettuato lavori di manutenzione agevolati con l'Ecobonus “ordinario” e con il “Bonus Facciate”. Poiché l'impresa esecutrice degli interventi emette fattura per le prestazioni in reverse charge, senza indicazione dell'IVA, l'istante, che intende cedere il credito d'imposta, chiede all'Agenzia se sia possibile computare l'IVA non detraibile nell'ammontare del credito da cedere.

Sul punto **l'Agenzia risponde positivamente** differenziando, in sostanza, le due ipotesi:

- **l'IVA oggettivamente indetraibile** è una **componente di costo da considerare ai fini delle detrazioni spettanti** e, pertanto, può essere conteggiata nell'ammontare dei

Bonus spettanti o del credito d'imposta in caso di cessione. Questo principio generale vale per tutti i bonus edilizi inclusi, come nel caso di specie l'Ecobonus o il Bonus Facciate. Per questi, infatti valgono i criteri ordinari per l'individuazione del costo dei beni rilevante ai fini fiscali previsti (Art. 110, co. 1, lettere b) del Tuir ai sensi del quale nel valore dei beni e servizi dell'impresa sono compresi «anche gli oneri accessori di diretta imputazione».

- **l'IVA parzialmente indetraibile che, solo nel caso di interventi agevolati con il Superbonus, si considera nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio.** Tale possibilità è espressamente ammessa (art. 119, co.9-ter) esclusivamente per il Superbonus e pertanto non può essere applicata a interventi diversi.

### SUPERBONUS E ONLUS/APS/ODV CON ATTIVITÀ SOCIO-SANITARIA – LA C.M. 3/E/2023

La C.M. 3/E/2023, interviene su **diversi aspetti** riguardanti il riconoscimento del *Superbonus* per le Onlus/APS/OdV che prestano servizi socio-sanitari e che ai fini del Superbonus utilizzano, ai sensi del comma 10-bis dell'art. 119 del DL 34/2020, una particolare modalità di calcolo dei limiti di spesa che prende a parametro di riferimento la superficie media di una unità abitativa come ricavabile dal rapporto OMI.

La CM 3/E chiarisce diversi aspetti di questa particolare fattispecie:

- **l'iscrizione delle Onlus/APS/OdV che prestano servizi socio-sanitari nel nuovo Registro unico nazionale del terzo settore – RuntS, previsto dal Codice del terzo settore (D.Lgs. 117/2017) comporta una sostanziale continuazione dell'operatività delle stesse, e non fa venir meno l'applicabilità del Superbonus,** nel rispetto dei limiti di spesa e degli altri requisiti previsti dalla normativa;
- **per usufruire del "110%" sull'immobile posseduto, occorre far riferimento alla situazione esistente all'inizio dei lavori** e non a quella risultante al termine degli stessi (cfr. anche la C.M. 30/E/2020 - risposta 4.4.6). In tal senso, **l'immobile deve rientrare** in una delle **categorie catastali B/1, B/2 o D/4 alla data di inizio dei lavori.** Anche il cambio di destinazione d'uso dell'immobile in una di queste categorie deve avvenire prima dell'inizio degli interventi agevolabili;
- **non è necessario che, nella fase di effettuazione degli interventi, l'immobile sia già utilizzato per l'esercizio delle attività socio-sanitarie;**
- **il "110%" spetta anche se l'assistenza socio-sanitaria venga svolta mediante un contratto di affitto di azienda,** che comprenda anche l'immobile oggetto dei lavori. In questo caso, la Onlus deve effettivamente svolgere le prestazioni socio-sanitarie ed il soggetto concedente, con cui è stipulato il contratto, deve possedere l'immobile come proprietario, nudo proprietario, usufruttuario o comodatario. Inoltre, l'attività assistenziale può essere iniziata anche dopo la conclusione del contratto di affitto d'azienda;
- **la condizione relativa all'assenza di compensi o indennità di carica per i membri del Consiglio di Amministrazione deve esistere al 1° giugno 2021** (data a partire dalla

quale si applica il *Superbonus* per tale fattispecie) e deve essere mantenuta per tutto l'arco temporale di fruizione del beneficio fiscale, anche nelle forme dello sconto in fattura e della cessione del credito (cfr. anche C.M. 23/E/2022).

Inoltre, il **divieto di percepire compensi deve risultare** esclusivamente dallo **statuto vigente** sempre **al 1° giugno 2021**, e non è sufficiente stabilire una clausola in tal senso in una delibera del Consiglio di amministrazione;

- l'**ulteriore condizione** riferita al **possesso dell'immobile**, a titolo di **proprietà, nuda proprietà, usufrutto, o comodato d'uso gratuito è tassativa**.

Quindi, il *Superbonus* è **escluso** se la **Onlus detiene l'immobile** oggetto degli interventi in base ad un **contratto di locazione**.

Inoltre, il **possesso dell'immobile**, in base ai titoli sopraelencati, deve essere esistente al **1° giugno 2021** e rimanere per tutta la durata di fruizione del beneficio fiscale, anche nelle modalità alternative dello sconto in fattura o della cessione del credito.

In presenza di **comodato gratuito**, occorre la **registrazione** del contratto in **data precedente al 1° giugno 2021**: in caso contrario, l'applicabilità del "110%" è esclusa anche se il contratto è stato concluso prima di tale data.

Al riguardo, la C.M. 3/E/2023 conferma che il *Superbonus* spetta anche ad una OdV per le spese relative ad interventi realizzati su un immobile di proprietà comunale, detenuto in base ad una convenzione stipulata con il Comune mediante scrittura privata (cfr. anche la C.M. 23/E/2022);

- restano ferme le specifiche **modalità di calcolo del limite di spesa** agevolabile con il *Superbonus*. Tuttavia, per evitare differenze territoriali, il parametro della "**superficie media dell'unità abitativa**" **deve coincidere** con il **valore medio** risultante dal Rapporto pubblicato dall'OMI **riferibile** alla "**media nazionale**" e non a quello del comune ove è ubicato l'immobile stesso.

Per completezza, si ricorda che per le Onlus/APS/OdV del settore socio-sanitario il **D.L. Aiuti-quater** ha **prorogato** l'applicabilità del *Superbonus*, nella misura piena del **110%** per le **spese sostenute fino al 31 dicembre 2025**, anche mediante sconto in fattura o cessione del credito (cfr. art.119, co.8-ter, D.L. 34/2020 - legge 77/2020, come modificato dall'art.9, co.1, lett.c, del D.L. 176/2022 - legge 6/2023).